



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione Subordinata
Via Lunelli, 4 - 38100 Trento
Tel. 0461497055 - Fax 0461497088
e-mail: uff.urbps@provincia.tn.it

Trento, 02 settembre 2003

Prot. n. 1690/03-13 V GS

OGGETTO: Variante 2000 al piano urbanistico provinciale.
CIRCOLARE ILLUSTRATIVA.

Ai COMUNI
LORO SEDI

Ai COMPRESORI
LORO SEDI

Con legge provinciale 07 agosto 2003, n. 7 è stata definitivamente approvata la variante 2000 al piano urbanistico provinciale.

La legge è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Trentino-Alto Adige in data 19 agosto 2003 ed **entrerà in vigore in data 03 settembre 2003.**

GLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE

1. Cartografia.

- a) La variante interessa tutte le 102 tavole 1:25.000 facenti parte del sistema ambientale che sono così integralmente sostituite dalle nuove.
A tali elaborati dovrà essere fatto riferimento per l'applicazione sia dei vincoli immediatamente operativi sia delle direttive da seguire nella stesura dei piani regolatori generali in base alle norme di attuazione come di seguito sarà specificato.
- b) E' stata modificata, con limitato ampliamento della zona di rispetto dei laghi (art. 9 delle norme di attuazione) in corrispondenza dell'abitato di Riva del Garda, la tavola 1:10.000 R.L. 9.1A contenuta nel piano urbanistico provinciale 1987.
- c) Sono state introdotte modifiche in corrispondenza di 71 stralci planimetrici 1:10.000 relativi agli insediamenti produttivi (tavole 1:10.000 denominate IP). Esse si suddividono in:
 - eliminazione della previsione di area produttiva di livello provinciale ed assegnazione ai piani regolatori generali dei compiti di definizione delle destinazioni urbanistiche (aree grigie sulle cartografie);

- eliminazione di parte delle previsioni di aree produttive del piano urbanistico provinciale e sostituzione con aree agricole di interesse primario (aree in colore verde sulle cartografie).
- d) Sono state modificate 36 tavole 1:25.000 del sistema infrastrutturale c) del piano urbanistico provinciale 1987 individuando in opportuni stralci cartografici:
 - le modifiche relative ai tracciati stradali e ferroviari di progetto e/o potenziamento o il riconoscimento di quelli esistenti secondo le indicazioni contenute sulle tavole di variante:
 - le modifiche (sia in più che in meno) alle indicazioni relative alle aree sciabili esistenti e di progetto.

2. La Relazione illustrativa

Essa costituisce un utile elemento di chiarezza in quanto:

- individua e specifica le singole modifiche;
- contiene in allegato le appendici modificate e aggiornate con la variante con l'elenco degli argomenti di riferimento per la pianificazione locale.

3. Le norme di attuazione

Come specificato in relazione le norme sono state oggetto di numerose modifiche anche in qualche caso per scopi puramente di denominazione.

Si è perciò preferito riscrivere integralmente l'impianto normativo.

E' peraltro evidente che i nuovi vincoli, ma anche le nuove possibilità offerte ai piani regolatori generali devono intendersi circoscritte alle sole modifiche specificate dalla relazione illustrativa non essendo compito della variante mettere in discussione scelte già definite dai piani regolatori generali oggi in vigore.

GLI EFFETTI DELLA VARIANTE

Come già il piano urbanistico provinciale 1987 anche la variante è articolata in previsioni immediatamente operative, in indicazioni di metodo, operative solo tramite i piani regolatori generali e indicazioni di metodo indirizzate alla Giunta provinciale.

a) Previsioni immediatamente operative.

Sono tutte quelle indicazioni (cfr. comma 5, art. 1 delle norme di attuazione) per le quali le norme del piano urbanistico provinciale vanno osservate anche in deroga a quanto disposto dai piani regolatori generali vigenti vale a dire che non potranno essere autorizzate trasformazioni edilizie o urbanistiche se non nei casi in cui siano rispettati sia il piano regolatore generale vigente che la variante al piano urbanistico provinciale.

In attesa dell'obbligatorio adeguamento al piano urbanistico provinciale è sospesa (cioè non è operativa) l'applicazione di norme locali eventualmente non compatibili con quelle del piano urbanistico provinciale, senza però che la sola conformità alla variante al piano urbanistico provinciale consenta la relativa autorizzazione.

1) Aree a elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva (art. 2 norme di attuazione).

Le nuove cartografie sostitutive in scala 1:25.000 del sistema ambientale riportano la definizione delle aree a cui si applicano i divieti di cui all'art. 2

delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale in perfetta analogia ai principi dettati dal piano urbanistico provinciale 1987.

Nei piani regolatori generali di più recente approvazione si è già avuto modo di riportare i vincoli della variante 2000 al piano urbanistico provinciale in ogni caso le indicazioni del piano urbanistico provinciale (tavole 1:25.000, sistema A) prevalgono rispetto a ogni e diversa determinazione dei vigenti piani regolatori generali.

Le norme del piano urbanistico provinciale variato prevedono aggiornamenti periodici da parte della Giunta provinciale; conseguentemente ad essi, ogni competenza in tema di sicurezza fisica del territorio passerà in capo alla Provincia e dovranno ritenersi non più operative le indicazioni contenute nelle specifiche cartografie dei piani regolatori generali.

In attesa di tale deliberazione della Giunta provinciale:

- le aree di cui all'art. 2 del piano urbanistico provinciale prevalgono rispetto ad altre indicazioni dei piani regolatori generali;
- le eventuali maggiori aree vincolate dai piani regolatori generali mantengono la funzione di tutela in attesa del provvedimento definitivo da parte della Giunta provinciale in attuazione dell'art. 2, comma 4 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;
- non è più consentito ai piani regolatori generali di modificare le aree a elevata pericolosità.

2) Aree a controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico (art. 3 norme di attuazione).

In queste aree spetta alla Giunta provinciale definire il regime di utilizzo (comma 3); in attesa di tale deliberazione permangono le indicazioni contenute negli elaborati di sintesi geologica propri degli strumenti urbanistici locali vigenti.

3) Protezione di pozzi e sorgenti selezionati (art. 5 norme di attuazione).

Le nuove cartografie sostitutive 1:25.000 del sistema ambientale riportano le aree di tutela assoluta dei pozzi e sorgenti per le quali trovano applicazione le medesime disposizioni a valere per le aree ad elevata pericolosità, comprese le indicazioni già espresse per l'art. 2.

Anche in tale caso, in attesa della deliberazione attuativa della Giunta provinciale dovranno applicarsi sia le disposizioni del piano urbanistico provinciale sia quelle eventualmente ulteriori più restrittive contenute negli strumenti urbanistici locali vigenti.

Per quanto riguarda le aree di tutela idrogeologica valgono i medesimi principi stabiliti per quelle a controllo.

4) Aree di tutela ambientale (art. 6 norme di attuazione).

Le aree soggette a tutela ambientale sono state integralmente riviste e in genere ampliate per aderire ai requisiti della legge Galasso: conseguentemente l'esercizio del regime autorizzatorio paesaggistico va ora attuato avendo a riferimento esclusivamente la nuova delimitazione delle aree di tutela contenute nelle cartografie 1:25.000 della variante 2000 al piano urbanistico provinciale e non più quella contenuta nei rispettivi piani regolatori generali vigenti (art. 14, comma 2, lettera d) della L.P. 22/91 e s.m.) ovvero nel sistema ambientale del piano urbanistico provinciale 1987.

- 5) Aree di riqualificazione urbanistica (art. 7 norme di attuazione).
La variante al piano urbanistico provinciale ha individuato nel sistema ambientale alcune aree assoggettate a “riqualificazione urbanistica”. Gli obiettivi sono ben individuati dal comma 1 del medesimo art. 7.
Fermo restando che spetterà ai piani regolatori generali precisare i perimetri e definire le proposte di intervento, in via immediata e transitoria e ferme restando le destinazioni urbanistiche disposte dagli strumenti vigenti, non potranno essere autorizzate modalità di intervento che non siano quelle del restauro e del risanamento conservativo senza aumento di volume per gli immobili esistenti, nonché di inedificabilità delle aree libere.
- 6) Aree di protezione dei laghi (art. 9 norme di attuazione).
Premesso che come già detto dal punto di vista cartografico l'unica limitata modifica riguarda la fascia di Riva, le norme sono state modificate solo in riferimento alla capacità del piano regolatore generale di intervenire nei confronti dei complessi ricettivi all'aria aperta esistenti per cui, in attesa della traduzione dei nuovi principi nei piani regolatori generali futuri, nessun nuovo vincolo deve ritenersi operativo rispetto a quanto vigente in sede locale, fatta eccezione per la predetta limitata nuova area di Riva.
L'operatività degli interventi disposti al comma 5 è subordinata, in via transitoria, all'autorizzazione di cui al comma 6.
- 7) Aree a parco naturale (art. 11 norme di attuazione).
Le modifiche contenute nella variante al piano urbanistico provinciale sono costituite da:
- aree interne escluse dal Parco;
- aree esterne incluse nel Parco.
Per le aree escluse, in attesa che il Piano del Parco ne disponga la relativa scorporazione, demandandone la competenza ai piani regolatori generali, continuano a trovare applicazione in via transitoria le disposizioni del medesimo Piano del Parco.
Per le aree incluse, in attesa analogamente che esse siano regolate dal piano del Parco con specifica variante, continuano ad applicarsi le norme dei piani regolatori generali vigenti integrate dai criteri individuati al comma 5 dell'art. 11 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale.
- 8) Servizi e attrezzature di livello provinciale (art. 14 norme di attuazione).
L'unica modifica operata riguarda l'area per il nuovo carcere provinciale a Spini di Gardolo per la quale non possono essere, in attesa del piano regolatore generale di Trento, consentite destinazioni diverse.
Per le altre previsioni la variante al piano urbanistico provinciale nulla innova e si rinvia pertanto a quanto già indicato dai piani regolatori generali vigenti.
- 9) Aree produttive del settore secondario di livello provinciale (art. 16 norme di attuazione).
Le novità introdotte attengono:
- la possibilità di insediamento di iniziative della cosiddetta “imprenditoria edile” cioè “deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni”.
Trattasi di norma che, ancorchè a carattere vincolativo deve ritenersi operativa solo successivamente all'adeguamento dei piani regolatori

generali alla variante 2000 al piano urbanistico provinciale in quanto oggi non contenuta nei piani regolatori generali vigenti.

Ulteriori principi sono contenuti nella variante, attinenti compiti più ampi assegnati ai piani regolatori generali, compiti esercitabili come di consueto attraverso il normale ricorso alla nuova stesura, revisione o variante dei piani regolatori generali e riguardanti essenzialmente:

- la possibilità, naturalmente limitata in relazione a documentate situazioni oggettive di funzionalità degli insediamenti, di modificare i perimetri individuati dal piano urbanistico provinciale.

La natura dell'intervento richiede che l'ipotesi predetta sia supportata da analisi e motivazioni fondate su argomentazioni oggettive e forti attinenti le situazioni puntuali, le esigenze locali, la programmazione delle iniziative di settore;

- l'ipotesi di definire, sempre nel piano regolatore generale, cautele in tema di tipologie di attività eventualmente contraddittorie rispetto a esigenze di tutela del suolo e del sottosuolo;
- la possibilità di subordinare eventuali aree di progetto ad un preliminare piano guida.

La norma in sostanza ha assegnato ai comuni i compiti originariamente posti in capo alla Giunta provinciale di definire strumenti a carattere programmatico per meglio orientare l'utilizzo funzionale delle aree.

I piani guida già approvati mantengono la loro efficacia fino alla relativa revoca o sostituzione.

10) Aree agricole di interesse primario (art. 19 norme di attuazione).

Le disposizioni più rilevanti attinenti l'utilizzo delle aree agricole di interesse primario e la cui operatività è immediata attengono:

- la non necessità del giudizio di congruità nel caso di realizzazione dei manufatti e infrastrutture per l'attività produttiva agricola;
- l'eccezionalità nella realizzabilità dei fabbricati destinati ad abitazione per i cui criteri, modalità e procedimenti autorizzativi il piano urbanistico provinciale demanda ad apposita deliberazione della Giunta provinciale. In attesa di tale deliberazione nuove abitazioni devono ritenersi escluse.

Si precisa a scanso di equivoci che le predette novità, rispetto ai piani regolatori generali vigenti già adeguati al piano urbanistico provinciale 1987 operano solo per le aree da questi ultimi confermate come aree agricole di interesse primario e non anche per quelle diversamente pianificate per le quali si rinvia ai singoli piani, purchè adeguati al piano urbanistico provinciale.

Ulteriori novità sono quelle contenute al comma 6 sulla capacità motivata ed eccezionale perché i piani regolatori generali possano ridurre le indicazioni di aree agricole primarie del piano urbanistico provinciale.

Si tratta di norme che confermano, seppure in maniera più precisa e mirata un principio di precisabilità del piano urbanistico provinciale da parte dei piani regolatori generali secondo criteri di flessibilità.

11) Strade (art. 24 norme di attuazione).

Come già detto la variante al piano urbanistico provinciale ha individuato nuove soluzioni viabili per alcuni degli abitati e delle valli del Trentino.

Per tali nuovi tracciati devono intendersi vincolanti le fasce di rispetto conseguenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 24, in attesa dell'adeguamento dei piani regolatori generali alla variante nei limiti e con

le capacità dettate dalle delibere della Giunta provinciale n. 909/95, n. 10778/98 e n. 1606/01 in tema di fasce di rispetto stradali.

Permangono, fino ad avvenuta variante di adeguamento, le soluzioni viabili e le relative fasce di rispetto indicate dai piani regolatori generali vigenti.

12) Ferrovie (art. 25 norme di attuazione).

Posto che la normativa non ha subito modificazioni si richiamano le sole novità di tracciato principalmente in Val di Sole (Mezzana, Pellizzano, Ossana) per le quali trovano immediata applicazione le fasce di rispetto già dettate dalla Giunta provinciale con le deliberazioni in tema di strade prima richiamate.

13) Aree sciabili e sistemi piste-impianti (art. 29 norme di attuazione).

Le modificazioni introdotte nel piano urbanistico provinciale consistono, come già premesso, nell'introduzione di alcune modifiche in estensione alle aree sciabili e rispettivamente nell'esclusione di alcuni poli indicati dal piano urbanistico provinciale vigente.

Premesso che la parte più rilevante delle norme è tesa a garantire capacità e definire modalità di intervento dei piani regolatori generali, la parte immediatamente prescrittiva attiene:

- la cessata possibilità di realizzare nuovi impianti e piste nelle aree escluse con la variante;
- l'indirizzo ai piani regolatori generali per quelle nuove di:
 - a) precisare il perimetro delle aree sciabili;
 - b) definire la posizione di massima degli impianti.

Questa particolarità non consente peraltro l'ammissibilità automatica di nuovi impianti e piste nelle nuove aree essendo prioritario in ogni caso l'intervento specifico del piano regolatore generale comunale.

b) Previsioni con operatività non immediata.

Trattasi di una consistente serie di indicazioni la cui operatività passa attraverso il ricorso consueto alla variante o alla revisione dei piani regolatori generali vigenti o alla stesura, ove mancanti, degli stessi.

Per tali aspetti essi assumono carattere di facoltà e richiedono l'approfondimento di analisi e metodologie su cui si imporranno ulteriori specificazioni.

A questo proposito, all'art. 2, comma 2 della legge provinciale di approvazione, il Consiglio provinciale, in sede di emendamento, ha introdotto la proposta che la Giunta provinciale predisponga apposito documento metodologico per garantire efficacia ed efficienza oltreché correttezza, trasparenza, omogeneità ed economicità nei procedimenti pianificatori.

E' chiaro che l'assenza di tale documento non esclude la legittima iniziativa delle Amministrazioni comunali; è tuttavia preferibile che l'approfondimento tecnico dei temi operi attraverso metodologie precise e specificate che nel prosieguo verranno anche singolarmente dettate.

In genere, ciò premesso, la nuova capacità dei piani regolatori generali viene espressa agli articoli:

- 7, comma 3 per le aree di riqualificazione urbanistica (ex Alumetal di Mori, Italcementi a Trento, Acciaierie di Borgo) in ordine a destinazioni, funzioni e tipologie di intervento;

- 8 bis, commi 2 e 3 in tema di biotopi di livello locale e di riserve naturali per le quali si rinvia alle leggi di settore;
- 9 bis, comma 3 sulla tutela e valorizzazione delle aree di protezione fluviale;
- 10, comma 3 in tema di aree di interesse archeologico;
- 17, commi 2, 3 e 4 in tema di aree produttive di livello locale;
- 19, comma 6 sull'eccezionale possibilità di ridurre le aree agricole di interesse primario e sulla regolamentazione del patrimonio edilizio esistente;
- 21, comma 5, 22, comma 5, 23, comma 3 in tema di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente coordinatamente con gli indirizzi a questo scopo dettati dall'art. 24 bis della legge urbanistica;
- 29, commi 5, 6 e 7 in ordine alla possibilità dei piani regolatori generali di scostarsi più o meno sostanzialmente dalle indicazioni del piano urbanistico provinciale in tema di delimitazione delle aree sciabili.

c) Capacità assegnate alla Giunta provinciale in tema di approfondimenti e precisazioni del piano urbanistico provinciale.

Alcune norme demandano ad interventi della Giunta provinciale l'aggiornamento o l'integrazione o la definizione di metodologie applicative del piano urbanistico provinciale.

Trattasi:

- artt. 2, 3 e 5 in tema di sicurezza fisica del territorio;
- art. 6, comma 3 in tema di criteri per la tutela ambientale;
- art. 13, comma 2 in tema di dimensionamento quantitativo dei piani regolatori generali;
- art. 14, comma 4 in tema di standard di servizi di livello provinciale;
- art. 19, comma 4, lett. b) circa i procedimenti e i criteri per la autorizzazione delle abitazioni eccezionalmente concesse in area agricola primaria;
- art. 29, comma 8 circa la delimitazione e utilizzabilità dell'area sciabile della Marmolada;
- art. 32 infine che dispone procedure particolari e trasparenti per la verifica preliminare degli interventi posti in capo alla Giunta provinciale.

d) Ulteriori modifiche.

Sono state stralciate sia dalla cartografia, quanto dalla norma (art. 18) le aree commerciali di livello provinciale in coordinamento ai principi della riforma di settore.

Per esse si rinvia a quanto oggi contenuto negli stralci cartografici 1:10.000 della variante al piano urbanistico provinciale nonché nelle disposizioni dettate dalla legge di settore.

- art. 30 norme di attuazione
Indipendentemente dalle indicazioni specifiche del piano urbanistico provinciale è ora ammessa, previa perizia, nelle aree a elevata pericolosità, a controllo, e di tutela dei pozzi e sorgenti, verificata dal Servizio Geologico della Provincia, la realizzazione delle bonifiche agrarie così come definite all'art. 77, comma 1, lett. b), della L.P. 22/91 e s.m.

GLI ADEMPIMENTI

a) Regime autorizzatorio edilizio

Ogni richiesta di concessione, autorizzazione o denuncia dovrà –in attesa dell'adeguamento dei piani vigenti alla variante- essere conforme anche alle previsioni immediatamente prescrittive dettate dalla variante al piano urbanistico provinciale, oltrechè, come di consueto alle disposizioni e prescrizioni locali vigenti.

Come già indicato la conformità alla variante attiene le sole prescrizioni immediatamente operative e non anche quelle a valenza mediata.

b) Conformità urbanistiche

Valgono nel caso i medesimi principi di cui alla precedente lettera a).

c) Regime autorizzatorio paesaggistico-ambientale

Il regime autorizzatorio già disposto al Capo IV del Titolo VII della legge urbanistica provinciale 22/91 e s.m. tiene, dal 03 settembre, conto delle nuove planimetrie del sistema ambientale del piano urbanistico provinciale.

In particolare:

- sono soggetti ad autorizzazione tutti gli interventi ricadenti nelle aree di tutela ambientale come definiti nelle cartografie 1:25 000 del sistema ambientale della variante 2000 al piano urbanistico provinciale (art. 93, comma 2, lett. b), n. 3, L.P. 22/91 e s.m.);
- sono soggetti ad autorizzazione della Commissione Tutela paesaggistico-ambientale tutti gli interventi ricadenti nella nuova delimitazione dei Parchi naturali così come contenuta nella variante al piano urbanistico provinciale (art. 23, comma 1, lett. b), n. 2, L.P. 22/91 e s.m.);
- nulla muta per il resto nel regime autorizzatorio paesaggistico anche relativamente agli organi competenti.

d) Adeguamenti dei piani regolatori generali alla variante al piano urbanistico provinciale.

L'art. 36 della L.P. 22/91 e s.m. dispone:

- la sospensione dell'applicazione delle norme contenute nei piani locali vigenti e nei piani di settore, incompatibili con le indicazioni della variante al piano urbanistico provinciale (cfr. anche art. 1, comma 5 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale);
- l'obbligo per Comuni e Comprensori di adeguare il vigente strumento urbanistico locale alla variante al piano urbanistico provinciale con priorità rispetto ad altre modifiche.

Tale adeguamento deve precedere ogni ed eventuale altra variante nel senso che eventuali procedimenti di adozione successivi al 03 settembre 2003 dovranno ritenersi sospesi in attesa del necessario adeguamento.

Per facilitare tale operazione la legge di approvazione della variante al piano urbanistico provinciale dispone l'applicazione dei procedimenti previsti dalla legge urbanistica in tema di varianti per opere pubbliche (tempi di conclusione brevi, modalità di controllo semplificate).

Va da sé che tale semplificazione procedurale deve essere intesa come riferita al solo adeguamento ai vincoli immediatamente operativi e non anche alle numerose opzioni assegnate ai piani regolatori generali per le quali continueranno ad applicarsi i procedimenti e i vincoli (biennali) sanciti dalle disposizioni della Legge Urbanistica.

GLI ELABORATI DI RIFERIMENTO

1. Viene trasmesso in allegato il supplemento n. 1 di data 19 agosto 2003 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige nel quale sono contenuti:
 - il testo della legge;
 - la relazione illustrativa;
 - le appendici alla relazione;
 - le norme di attuazione.L'intero testo è consultabile nel sito Internet della Provincia alla voce: "Consiglio Provinciale – Banche Dati".

2. E' stato già messo a disposizione in occasione dell'adozione definitiva del progetto di variante (cfr. circolari prot. n. 232/02-Segr. di data 06 febbraio 2002 e prot. n. 346/02-13 V GS di data 21 febbraio 2002) l'intero apparato cartografico (sistema ambientale, sistema insediativo-produttivo, sistema infrastrutturale) oggetto della deliberazione della Giunta provinciale n. 99 di data 01 febbraio 2002 naturalmente per il rispettivo territorio.
Tali elaborati sono stati oggetto dell'approvazione senza alcuna modificazione con la L.P. 07/03 e ad essi andrà fatto riferimento nell'applicazione della variante.
Gli elaborati relativi al sistema geologico sono comunque reperibili sul sito Internet alla voce: "www.gis.provincia.tn.it".

Nel prosieguo è in corso di inserimento nelle banche dati della Provincia l'intero apparato cartografico del piano urbanistico provinciale. A tale operazione sarà data comunicazione appena possibile, mano a mano che, almeno per parti, saranno disponibili i singoli dati su supporto informatico.

Il Servizio Urbanistica procederà altresì, con successivi documenti, a fornire più puntuali precisazioni di metodo; in ogni caso gli uffici sono disponibili alle eventuali informazioni necessarie.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
-dott. Giuseppe Sevignani-

GS/cd